



UNIONE EUROPEA

Ufficio comunitario delle varietà vegetali

***DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETA' VEGETALI
del 25.03.04***

***sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo
all'accesso del pubblico ai documenti***

**DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETA' VEGETALI**

del 25.03.04

sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 ¹ del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del
Parlamento europeo,
del Consiglio e della Commissione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

visto l'articolo 33° del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 ² modificato
dal regolamento (CE) n. 1650/2003 del Consiglio del 18 giugno 2003 ³

Considerando

(1) che il trattato sull'Unione europea sancisce il concetto di trasparenza all'articolo 1, secondo comma, secondo il quale il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini;

(2) che la politica di trasparenza garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico e che essa contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

(3) che il regolamento (CE) 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sono stati resi applicabili a documenti in possesso dell'Ufficio;

(4) che norme chiare contribuiscono ad una buona gestione, assistendo i responsabili a trattare con accuratezza e tempestività le domande introdotte dal pubblico; pertanto si rende necessario stabilire norme in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 per tutti i documenti dell'Ufficio in conformità al regolamento 1049/2001;

(5) che dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico linee guida scritte sugli aspetti pratici,

CON LA SEGUENTE DECISIONE ADOTTA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI PRATICHE:

¹ Regolamento (CE) n. 1049/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU L145 del 31.5.2001, pag. 43

² Regolamento (CE) n. 2100/94, del 27 luglio 1994, GU L227 del 1.9.94, pag. 1

³ Regolamento (CE) n. 1650/2003, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, GU L245 del 29.9.2003, pag. 28

Articolo 1

Beneficiari ed estensione del diritto di accesso

1. I cittadini dell'Unione e le persone fisiche o giuridiche che risiedano o abbiano la sede sociale in uno Stato membro esercitano il diritto d'accesso ai documenti dell'Ufficio a titolo delle disposizioni dell'articolo 255, paragrafo 1 del trattato e dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1049/2001 secondo le procedure di cui alle presenti disposizioni.

2. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, i cittadini di paesi terzi che non risiedono in uno Stato membro e le persone giuridiche che non hanno la sede sociale in uno degli Stati membri si avvalgono del diritto d'accesso ai documenti dell'Ufficio alle stesse condizioni dei destinatari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 195, paragrafo 1 del trattato, queste persone non avranno la facoltà di presentare reclamo presso il Mediatore europeo. Qualora l'Ufficio rifiuti totalmente o in parte l'accesso ad un documento dopo una domanda di conferma, esse possono inoltrare ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, conformemente alle disposizioni dell'articolo 230, quarto comma, del trattato.

Articolo 2

Domande d'accesso

1. Tutte le domande di accesso ad un documento vanno inviate all'Ufficio tramite la rispettiva pagina Web (www.cpvo.europa.eu), via posta elettronica (publicregister@cpvo.europa.eu) oppure per posta ordinaria o fax all'indirizzo ufficiale o al numero di fax indicate sul sito Web dell'Ufficio e nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

2. L'Ufficio risponde alle domande d'accesso, iniziali e di conferma, entro quindici giorni lavorativi dalla data di registrazione della domanda. Nel caso di domande complesse o relative a documenti voluminosi, tale termine può essere prorogato di altri quindici giorni lavorativi. Qualsiasi proroga del termine deve essere motivata e comunicata previamente al richiedente.

3. Nel caso di domanda poco precisa di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, l'Ufficio invita il richiedente a fornire informazioni complementari che permettano di identificare i documenti chiesti; il termine di risposta inizia soltanto dal momento in cui l'Ufficio dispone di queste informazioni.

4. Qualsiasi decisione negativa, anche solo in parte, indica il motivo del rifiuto fondato su una delle eccezioni enumerate all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e informa il richiedente dei mezzi di ricorso a sua disposizione.

Articolo 3

Esame delle domande iniziali

1. Fatto salvo l'articolo 9 delle presenti disposizioni, al momento della registrazione della domanda, al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento, a meno che la risposta sia inviata a giro di posta.
2. L'avviso di ricevimento e la risposta sono inviati per iscritto, eventualmente anche con mezzi elettronici.
3. Il capo del dipartimento Questioni giuridiche, o chi da questi autorizzato, notifica al richiedente la risposta alla sua domanda. Il capo delle Questioni giuridiche trasmette le risposte a domande iniziali al presidente a fini informativi.
4. Qualsiasi risposta, anche parzialmente negativa, dovrà informare il richiedente del suo diritto di presentare, entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della risposta, una domanda di conferma in cui si inviti il presidente dell'Ufficio a riconsiderare la propria posizione.
5. In assenza di risposta nei termini da parte dell'Ufficio, il richiedente ha la facoltà di presentare una domanda di conferma.

Articolo 4

Trattamento delle domande di conferma

1. Il presidente dell'Ufficio è incaricato di prendere una decisione riguardo le domande di conferma. Il presidente trasmette le domande di conferma al capo delle Questioni giuridiche, a fini informativi.
2. Al richiedente una domanda di conferma è comunicata per iscritto, eventualmente con mezzi elettronici, la decisione che lo informa del suo diritto di inoltrare un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado o di depositare un reclamo presso il Mediatore europeo.

Articolo 5

Consultazioni

1. Quando l'Ufficio riceve una domanda d'accesso ad un documento in suo possesso, ma proveniente da un terzo, esso verifica l'applicabilità delle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Se, al termine di quest'esame, l'Ufficio ritiene che l'accesso al documento richiesto debba essere rifiutato ai sensi di una delle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, al richiedente è inviata una risposta negativa senza consultazione di parti terze.

3. L'Ufficio accoglie la domanda senza consultare parti terze quando:
 - (a) il documento richiesto è già stato divulgato sia dal suo autore, sia in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 o di disposizioni simili;
 - b) la divulgazione, eventualmente parziale, del suo contenuto non pregiudica palesemente gli interessi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.
4. In tutti gli altri casi, parti terze devono essere consultate, in particolare qualora la domanda di accesso riguardi un documento proveniente da uno Stato membro, l'Ufficio è tenuto a consultare le autorità di provenienza se:
 - (a) il documento è stato trasmesso all'Ufficio prima della data di applicabilità effettiva del regolamento (CE) n. 1049/2001;
 - (b) lo Stato membro ha chiesto all'Ufficio di non divulgare il documento senza il suo accordo preliminare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
5. Le parti terze consultate dispongono di un termine di risposta che non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi, ma che deve permettere all'Ufficio di rispettare i suoi termini di risposta. In mancanza di risposta entro il termine fissato, o quando il terzo è irreperibile o non identificabile, l'Ufficio delibera conformemente al regime di eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, considerando gli interessi legittimi del terzo sulla base degli elementi di cui dispone.
6. Nel caso in cui l'Ufficio preveda di accordare l'accesso ad un documento contro il parere esplicito del suo autore, esso informa quest'ultimo della sua intenzione di divulgare il documento dopo un periodo di dieci giorni lavorativi e richiama la sua attenzione sui mezzi di ricorso che sono a sua disposizione per opporsi alla divulgazione.
7. Se uno Stato membro, un'istituzione o un'agenzia dell'UE riceve una domanda di accesso ad un documento proveniente dall'Ufficio, può contattare l'Ufficio a scopo di consultazione. Il presidente dell'Ufficio si incarica di rispondere alla domanda.

Articolo 6

Tattamento delle domande d'accesso ai documenti classificati

1. Quando una domanda d'accesso riguarda un documento sensibile in base alla definizione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1049/2001, la domanda sarà istruita da personale autorizzato a prendere conoscenza del documento in questione.
2. Qualsiasi decisione di rifiuto dell'accesso a tutto o parte di un documento classificato sarà motivata sulla base delle eccezioni enumerate all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Se risulta che l'accesso al documento chiesto non può essere rifiutato in base a tali eccezioni, l'Ufficio provvede a che si proceda alla declassificazione del documento prima di trasmetterlo al richiedente.
3. Per accordare l'accesso ad un documento sensibile sarà tuttavia chiesto l'accordo dell'autorità d'origine.

Articolo 7

Esercizio del diritto d'accesso

1. I documenti sono inviati per posta, telefax o, se disponibile, per posta elettronica, secondo la domanda. In caso di documenti voluminosi o di documenti di difficile manipolazione, il richiedente può essere invitato a venire a consultare i documenti *in loco*. La consultazione è gratuita.
2. La consultazione di documenti *in loco*, come menzionato all'articolo 10 del regolamento 1049/2001, deve avvenire presso i locali dell'Ufficio. Tuttavia, su richiesta, la consultazione può aver luogo presso i locali delle agenzie nazionali o degli uffici designati ai sensi dell'articolo 30, par. 4, del regolamento di base sul territorio dello Stato membro in cui il richiedente risiede o ha la sua sede o il suo istituto, se il documento richiesto è in possesso di tale ufficio.
3. Se il documento è stato pubblicato, la risposta consiste nel dare i riferimenti di pubblicazione e/o il luogo dove il documento è disponibile e, se necessario, l'indirizzo del documento nel sito Web dell'Ufficio.
4. In caso di richiesta di documenti di più di venti pagine, può essere addebitato al richiedente un importo di 0,10 euro per pagina, maggiorato delle spese di spedizione. Le spese inerenti ad altri supporti saranno decise caso per caso ma non eccederanno un importo ragionevole.

Articolo 8

Agevolazioni per l'accesso ai documenti

1. Affinché i cittadini possano esercitare concretamente i diritti di cui godono in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001, l'Ufficio rende accessibile un registro di documenti. L'accesso al registro avrà luogo in forma elettronica.
2. Il registro contiene il titolo del documento (nelle lingue nelle quali è disponibile), il numero e gli altri riferimenti utili, l'indicazione dell'autore e la data di produzione o di adozione.
3. Una pagina esplicativa (in tutte le lingue ufficiali) informa il pubblico sul modo in cui il documento può essere ottenuto. Se il documento è pubblicato, è disponibile un collegamento con il testo integrale.

Articolo 9

Documenti accessibili d'ufficio al pubblico

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto ai documenti redatti o ricevuti dopo il 1° ottobre 2004, data di applicabilità effettiva del regolamento (CE) n. 1049/2001 ai documenti dell'Ufficio.
2. I seguenti documenti sono automaticamente consegnati su domanda e, per quanto possibile, resi direttamente accessibili con mezzi elettronici:

- (a) i documenti adottati dall'Ufficio o dal consiglio di amministrazione per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio;
- b) i documenti provenienti da terzi che sono già stati divulgati dal loro autore o con la sua approvazione;
- (c) i documenti già divulgati a seguito di una domanda precedente;
- (d) il registro sul sito Web dell'Ufficio contenente informazioni sulle domande e sulle concessioni;
- e) le decisioni della commissione di ricorso dell'Ufficio;
- f) le relazioni annuali dell'Ufficio

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2004.

Articolo 11

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

Firma:

Data: 25 marzo 2004

Carlos Pereira Godinho

Presidente del consiglio di amministrazione